NORME URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E DI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LE REGIONI

Art. 11

Fondi per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987

A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere, negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunita' montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1989, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415
Capo	I — Norme in materia di finanza locale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-e-di-rapporti-finanziari/art-11-fondi-per-il-finanziamento-dei-maggiori-oneri-contrattuali-1985-1987

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it